



BANDO PUBBLICO

P.S.R. 2007-2013 – MISURA 2.1.1 E MISURA 2.1.2 INDENNITÀ COMPENSATIVA ANNO 2011

(La spesa pubblica è ripartita in quota parte tra il FEASR e lo Stato Nazionale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 36 e 37 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e i Regg. 1974/06 e 1975/06 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Abruzzo;

VISTA la L.R. 96/82;

RENDE NOTO

Con il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Abruzzo, si possono presentare le domande per utilizzare le risorse previste dalla Misura 2.1.1. (per le zone Montane) e dalla Misura 2.1.2., (per le zone Svantaggiate non montane)

Descrizione delle misure

La compensazione del deficit di reddito a carico degli agricoltori, viene operata mediante la corresponsione di due indennità:

- un'indennità per ettaro di superficie agricola, applicata sulla SAU aziendale ad esclusione delle superfici a pascolo e prato-pascolo;
- un'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata a pascolo e prato-pascolo;

Entità e Intensità dell'aiuto

L'aiuto è erogato sotto forma di premio annuale per ettaro di SAU e per quanto riguarda l'ammontare, si rimanda a quanto previsto dal P.S.R. 2007-2013 Asse II, Misure 2.1.1 e 2.1.2.

La superficie agricola massima ammissibile è pari a 100 Ettari per aziende prive di pascoli e prati-pascoli, mentre è pari a 50 Ettari per aziende con pascoli e prati-pascoli. Le aziende che presentano entrambe le tipologie di superficie sopracitate, possono arrivare ovviamente ad un massimale di 150 Ha di superficie agricola ammissibile. Per l'ammissibilità dei pascoli e prati-pascoli, è richiesta la detenzione di bestiame.

Localizzazione

L'applicazione dell'indennità compensativa riguarda le zone montane e svantaggiate del territorio regionale, come classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni. Tale indicazione si applica fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento che disciplini la materia. **(Nel caso di aziende in cui siano presenti sia le zone montane (Mis. 211) che quelle svantaggiate (Mis. 212) dovranno essere presentate due distinte domande).** Ciò si rende necessario, sia per agevolare il monitoraggio finanziario distinto delle due misure, che per la predisposizione delle due graduatorie uniche regionali dei beneficiari.

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che risultano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (INPS) e/o risultino iscritti all'apposito registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio.

Criteri di ammissibilità

Le indennità compensative possono essere concesse ad imprenditori agricoli che:

- ° coltivano una superficie minima di 2 ettari di SAU (al netto delle superfici ad uso civico);
- ° dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto;
- ° risultano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (INPS) e/o risultano iscritti all'apposito registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio;
- ° dimostrano di risiedere in uno dei comuni, di cui al sopracitato capitolo 3.1.3 del P.S.R. reg.le 2007-13 per almeno 211 gg. l'anno;
- ° si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio, a decorrere dal primo pagamento;
- ° ottemperano agli obblighi specifici sulla superficie aziendale utilizzata a pascolo e prato-pascolo, così come previsto nel PSR 2007-2013 – mis.211 e 212;
- ° nel caso di domanda per la mis.212, il richiedente persona fisica, deve avere un'età inferiore a 65 anni;

PRIORITÀ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE

Nel caso che le risorse finanziarie risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, si farà ricorso a due distinte graduatorie regionali una per la misura 212 e l'altra per la misura 211, nella cui redazione i punteggi saranno attribuiti secondo i criteri prioritari seguenti:

- ° Persone fisiche iscritte alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (INPS) - punti 55;
- ° Persone fisiche con età inferiore a 40 anni - punti 30 ,(per le Società di persone e per le cooperative, si calcolerà l'età media di tutti i soci,mentre per le Società di capitale, farà fede l'età dell'amministratore;
- ° Aziende con S.A.U. ricadente, per oltre il 50 %, in aree Natura 2000 e/o aree naturali protette - punti 10;
- ° Aziende che adottano sistemi di agricoltura biologica sull'intera superficie aziendale – punti 5;

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza all'imprenditore con minore età anagrafica. Per le società e le cooperative valgono i criteri sopracitati;

Presentazione domanda

Le suddette domande vanno inoltrate per via telematica utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e previo mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione. Tutti i soggetti autorizzati, con l'inoltro della domanda, attestano e dichiarano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità previsti dal bando e che la necessaria documentazione è custodita nel Fascicolo del Produttore, a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

Scadenza

La scadenza del termine di presentazione delle domande, per la campagna 2011, **è fissata al 15 Maggio 2011**, fatte salve eventuali proroghe concesse da AGEA.

Normativa

Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al PSR 2007/2013 Asse II Misure 2.1.1 e 2.1.2 della Regione Abruzzo nonché ai regolamenti comunitari interessati, e norme nazionali di riferimento, consultabili anche sul sito della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/Agricoltura).